



## DELIBERAZIONE n. 251/2020 DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

**OGGETTO**: locazione al sig. Mauro Botti dell'appartamento n. 2 della Casa Forestale di Palù dal 21 novembre 2020 al 20 novembre 2024.

Il giorno **05.11.2020** alle ore **20.30**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

## Sono **presenti** i signori:

- > Cerana Luca, Presidente;
- > Bertolini Onorio;
- > Pretti Daniela;
- > Bolza Daniele;
- > Giovanella Alberto;
- > Simoni Cristian.

Risultano assenti i signori: ----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: locazione al sig. Mauro Botti dell'appartamento n. 2 della Casa Forestale di Palù dal 21 novembre 2020 al 20 novembre 2024.

A seguito dell'ultimazione della ristrutturazione con ampliamento della Casa Forestale di Palù, a Madonna di Campiglio, realizzata tra il 2019 ed il 2020, con la deliberazione n. 220/2020 il Comitato Amministrativo ha deciso di effettuare un'asta per la locazione dei quattro appartamenti del nuovo edificio, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del canone di locazione annuo più alto in aumento rispetto alle basi di gara indicate nel provvedimento.

Il bando d'asta è stato pubblicato 1'8 ottobre scorso (prot. 2690/2020) ed entro le 12.00 del 29 ottobre sono state presentate quattro offerte (di cui due relative a più appartamenti), con la conseguente aggiudicazione di tre locazioni (appartamenti n. 1, 2 e 4) mentre la locazione dell'appartamento n. 3 non è stata aggiudicata per mancanza di offerte (conseguentemente è stato pubblicato l'avviso di secondo esperimento d'asta per tale locazione, prot. 2897/2020).

Per la locazione dell'appartamento n. 2, a seguito della rinuncia all'aggiudicazione da parte della sig.ra Paola Stefanazzi (risultata aggiudicataria della locazione dell'appartamento n. 1, nota prot. 2893/2020), l'offerta più alta è risultata quella presentata dal sig. Mauro Botti, di Calcinato (BS), il quale ha offerto un canone annuo di 18.510,00 € (offerta prot. 2890/2020, risultati dell'asta prot. 2895/2020), con un aumento del 2,8% circa rispetto alla base di gara (18.000,00 €).

Al fine di consentire la stipulazione del contratto prima dell'inizio della locazione, si ritiene opportuno stabilire il periodo locativo dal 21 novembre 2020 al 20 novembre 2024, prorogabile, prima della scadenza, per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998.

Lo schema del contratto di locazione è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Come previsto nel bando d'asta, l'imposta di registro sarà suddivisa a metà tra le parti (739,50 € a carico della Comunità delle Regole) mentre quella di bollo sarà a totale carico della conduttrice.

## IL COMITATO AMMINISTRATIVO

> udita la relazione sopra riportata;

> esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;

> vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";

→ visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964 e, in particolare, l'ultimo paragrafo dell'art. 22, ai sensi del quale "i contratti della Comunità vengono stipulati applicando le norme in vigore per i Comuni";

vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;

> vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

- > visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- ➤ vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 26/2019 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020" nonché le successive variazioni;
- > rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la sottoscrizione del contratto di locazione già nei prossimi giorni;
- > acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

- 1. di locare, per le motivazioni specificamente esposte in premessa, al sig. Mauro Botti l'appartamento n. 2 della Casa Forestale di Palù dal 21 novembre 2020 al 20 novembre 2024 (periodo prorogabile, prima della scadenza, per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998) al canone annuo di 18.510,00 €, prendendo atto dei risultati del primo esperimento d'asta effettuato per detta locazione (prot. 2895/2020) e richiamando tutte le condizioni previste nel bando d'asta dell'8 ottobre 2020 (prot. 2690/2020);
- 2. di approvare, a tal fine, lo schema di contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3. di incaricare il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscrivere il contratto di locazione sulla base dello schema sopra approvato, autorizzando, fin d'ora, le modifiche marginali di detto schema ritenute necessarie e che non mutino la sostanza dei rapporti contrattuali e specificando che l'imposta di registro sarà suddivisa ugualmente tra le parti e l'imposta di bollo sarà a totale carico del conduttore;
- 4. di impegnare 739,50 € sul capitolo 1800 del bilancio di previsione 2020, sul quale sussiste la disponibilità necessaria, a titolo di quota parte dell'imposta di registro a carico della Comunità delle Regole;
- 5. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Ragioneria di introitare al capitolo 200 dei bilanci di previsione degli esercizi inclusi nel periodo contrattuale le entrate derivanti dalla locazione;
- 6. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la sottoscrizione del contratto di locazione già nei prossimi giorni;
- 7. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

dell'asta prot. 2895/2020);  d) che il Comitato Amministrativo della Comunità, prendendo a risultati dell'asta di cui sopra, con deliberazione n. 251/2020 ha de locare l'appartamento n. 2 della Casa Forestale di Palà al sig. Bott novembre 2020 al 20 novembre 2024, periodo prorogabile per t quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998, ed ha appro schema del presente contratto, allegato al provvedimento citate parte integrante e sostanziale.  Tutto ciò premesso  e dichiaratolo parte integrante e sostanziale del presente atto tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto s tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto s in locazione al sig. Mauro Botti, che accetta, l'appartamento n. 2 dell Forestale di Palà, situata a Madoma di Campiglio, nel Comune di Tro in Via Regole n. 2 (catastalmente costituito dai sub. 16 e 19 della p C.C. Ragoli II), per il periodo dal 21 novembre 2020 al 20 novembre (quattro anni), prorogabile prima della scadenza per ulteriori quattro sensi dell'art. 2 della L. 431/1998.  Ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998, il conduttore potrà reced presente contratto con un preavviso di almeno sei mesi comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o equivalente, esclusivamente qualora ricorrano gravi motivi: questi dovranno essere determinati da fatti estranei alla volontà del condimprevedibili, sopravvenuri alla costituzione del rapporto ed essere imprevedibili, sopravvenuri alla costituzione del rapporto ed essere	pag. 1 di 11	offerto un canone annuo di 18.510,00 € (offerta prot. 2890/2020, risultati	dell'appartamento n. 2 di detto edificio al sig. Mauro Botti, il quale ha	c) che il 29 ottobre 2020 la Comunità ha aggiudicato la locazione	d'asta;	annuo più alto in aumento rispetto alle basi di gara indicate nel bando	stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del canone di locazione	scadenza, per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998),	detto edificio per il periodo di quattro anni (rinnovabile, prima della	2690/2020) ha indetto un'asta per la locazione dei quattro appartamenti di	Amministrativo n. 220/2020, con bando dell'8 ottobre 2020 (prot.	b) che la Comunità, in esecuzione della deliberazione del proprio Comitato	Casa Forestale di Palù, a Madonna di Campiglio (p.ed. 79 C.C. Ragoli II);	a) che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria della	Premesso:	solo come "conduttore"	nel presente atto in nome ed interesse propri, di seguito indicato anche	in Via n. , c.f. , il quale interviene	> sig. Mauro Botti, nato a il e residente a	esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 251/2020;	Tione di Trento (TN), di seguito indicata anche solo come "Comunità", in	rappresentata dal Presidente sig. Luca Cerana, nato il 22 febbraio 1972 a	Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, legalmente	> Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede a Tre Ville (TN),	II novembre 2020, tra le parti di seguito indicate:	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
tali da lettera liutore, liutore, liutore, liutore, liutore, liutore, liutore, liutore, liu	pag. 2 di 11	imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da	essere determinati da fatti estranei alla volontà	esclusivamente qualora ricorrano gravi motivi: questi	raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o mezzo	presente contratto con un preavviso di almeno sei mesi comunicato con lettera	Ai sensi dell'art. 3, c. 6, della L. 431/1998, il conduttore potrà recedere dal	sensi dell'art. 2 della L. 431/1998	(quattro anni), prorogabile prima della scadenza per ulteriori quattro anni ai	Ragoli II), per il periodo dal 21 novembre 2020 al 20 novembre 2024	Via Regole n. 2 (catastalmente costituito dai sub. 16 e 19 della p.ed. 79	Forestale di Palù, situata a Madonna di Campiglio, nel Comune di Tre Ville,	locazione al sig. Mauro Botti, che accetta, l'appartamento n. 2 della Casa		Art. 1 – Oggetto	tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.	e dichiaratolo parte integrante e sostanziale del presente atto,	Tutto ciò premesso	parte integrante e sostanziale	schema del presente contratto, allegato al provvedimento citato quale	anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998, ed	novembre 2020 al 20 novembre 2024, período prorogabile per ulteriori	locare l'appartamento n. 2 della Casa Forestale di Palù al sig. Botti dal 21	risultati dell'asta di cui sopra, con deliberazione n. 251/2020 ha deciso di	che il Comitato Amministrativo della Comunità, prendendo atto	dell'asta prot. 2895/2020);

pag. 3 di 11	sanitari, un box doccia, uno specchio ed il mobiletto del lavandino (tutti nel	L'unità immobiliare locata è totalmente priva di arredi, fatta eccezione per i	deposito per gli sci a piano seminterrato ed alcune aree verdi esterne.	Inoltre, sono di uso comune tra i quattro appartamenti presenti nell'edificio un	auto coperto al piano seminterrato	(superficie utile di 52 m² esclusi i poggioli) oltre ad una cantina ed un posto	soggiorno/cucina, due camere, un bagno, un disbrigo ed un poggiolo	L'appartamento, situato a piano terra, è costituito da ingresso,	entrata dell'edificio e dell'appartamento.	effettuata in data odierna mediante consegna di una copia delle chiavi di	L'immissione del conduttore nella detenzione dell'unità immobiliare locata è	per ottenere il rilascio coattivo dell'unità immobiliare locata	In ogni caso, resta salvo il diritto della Comunità di adire l'autorità giudiziaria	eventualmente subito	chiedere in sede giurisdizionale il risarcimento del maggior danno	(cento virgola zerozero euro), restando salva la possibilità, per la Comunità, di	locazione relativo al periodo di ritardo, una penale giornaliera di 100,00 €	contratto, il conduttore dovrà corrispondere alla Comunità, oltre al canone di	In caso di ritardato rilascio dell'unità immobiliare locata alla scadenza del	L. 431/1998	La Comunità potrà recedere dal contratto alle condizioni di cui all'art. 3 della	corrispondente al periodo di mancato preavviso	per il conduttore di corrispondere alla Comunità la frazione di canone	prosecuzione del contratto. Il recesso senza preavviso comporterà l'obbligo	rendergli particolarmente gravosa, anche solo per ragioni economiche, la
pag. 4 di 11	della Comunità in rate trimestrali anticipate scadenti il 21 novembre, il 21	canone dovrà essere pagato mediante bonifico bancario sul conto corrente	18.510,00 € (diciottomilacinquecentodieci virgola zerozero euro). Detto	Il canone di locazione annuo è stabilito dalle parti, di comune accordo, in	Art. 2 - Canone	99,93 €, indirizzo Via Regole n. 2, piano S1	4, categoria C/6, classe 1, consistenza 15 m², superficie 17 m², rendita	➤ il posto auto coperto: C.C. 302, p.ed. 79, sub. 16, foglio 5, zona censuaria	S1-T;	vani, superficie 70 m², rendita 1.103,93 €, indirizzo Via Regole n. 2, piani	sub. 18, foglio 5, zona censuaria 4, categoria A/2, classe 4, consistenza 4,5	> l'appartamento propriamente detto (inclusa la cantina): C.C. 302, p.ed. 79,	dal 4 settembre 2020):	(dati derivanti da accatastamento n. 1214.001.2020 del 6 agosto 2020 in atti	L'appartamento in questione è censito al catasto fabbricati nel seguente modo	libera da persone e cose, con i locali puliti e tinteggiati a nuovo	immobiliare locata, con restituzione di tutte le copie delle chiavi di ingresso,	Al termine della locazione il conduttore dovrà riconsegnare l'unità	norme attualmente vigenti	che gli impianti presenti nell'unità immobiliare locata sono conformi alle	Ai sensi del D.M. 37/2008, la Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia	manutenzione al termine della locazione.	e gli impianti ivi presenti, e si impegna a riconsegnarla in buono stato di	Il conduttore dà atto che l'unità immobiliare locata è nuova, inclusi gli infissi	bagno). ————————————————————————————————————

pag. 5 di 11	involontario" la ripartizione sarà effettuata sulla base dell'apposita tabella	delle spese sarà effettuata con contalitri mentre per la parte "consumo	> acqua calda sanitaria: per la parte "consumo volontario" la ripartizione	sulla base dell'apposita tabella millesimale (1000);	mentre per la parte "consumo involontario" la ripartizione sarà effettuata	volontario" la ripartizione delle spese sarà effettuata con contacalorie	gestione e manutenzione del relativo impianto: per la parte "consumo	> riscaldamento (impianto centralizzato funzionante a pellet) e spese di	successivo al periodo di riferimento:	annuale e l'acconto versato, da pagare indicativamente entro il 30 novembre	del periodo di riferimento, ed il saldo pari alla differenza tra il consuntivo	annuale (per il periodo 1 luglio - 30 giugno), da pagare entro il 15 febbraio	conduttore alla Comunità in due rate, un acconto pari al 70% del preventivo	Invece, le spese di gestione di seguito elencate saranno rimborsate dal	delle sue pertinenze esclusive, ai sensi del Codice Civile	rifiuti, come pure le spese di manutenzione ordinaria dell'appartamento e	acqua, servizio di fognatura e depurazione e servizio di raccolta e smaltimento	utenze, le spese relative all'unità immobiliare locata per energia elettrica,	Saranno a totale carico del conduttore, previa intestazione delle relative	Art. 3—Spese di gestione	a riferimento il mese di agosto	calcolata dall'ISTAT e solo qualora detta variazione fosse positiva, prendendo	dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati	anno detto canone sarà aggiornato applicando il 100% della variazione	febbraio, il 21 maggio ed il 21 agosto di ogni anno. A partire dal secondo
pag. 6 di 11	Il conduttore si obbliga a custodire e conservare l'unità immobiliare locata	Art. 6 – Innovazioni e manutenzioni	Comunità.	nisolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la	La violazione delle prescrizioni del presente articolo costituirà clausola	potrà cedere a terzi il presente contratto.	Il conduttore non potrà sublocare l'appartamento, anche solo parzialmente, né	potrà mutare tale uso, nemmeno in parte o anche solo temporaneamente	L'unità immobiliare locata è ad esclusivo uso abitativo e il conduttore non	Art. 5 – Destinazione d'uso	valersi la Comunità.	clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà	Il mancato pagamento di un'intera annualità del canone di locazione costituirà	costituzione in mora.	pagamento, maggiorato di uno spread del 2,00%, senza necessità di	360 a sei mesi, rilevato alla data entro cui avrebbe dovuto essere effettuato il	pagamento sulle somme non pagate di un interesse di mora pari all'Euribor	spese di gestione anticipate dalla Comunità comporterà, per il conduttore, il	Il mancato pagamento, anche solo parziale, del canone di locazione o delle	Art. 4 – Ritardi nei pagamenti	dell'apposita tabella millesimale ( 1000)	parti comuni: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base	manutenzioni ordinarie delle parti comuni, energia elettrica relativa alle	> pulizia delle parti comuni, taglio dell'erba, sgombero neve, altre	millesimale ( <u></u>

pag. 7 di 11	da lui autorizzate ad accedervi.	inclusi gli infussi e gli impianti ivi presenti, per colpa propria e delle persone	tubature, spandimento di acqua, etc.) arrecati all'unità immobiliare locata,	titolo esemplificativo e non esaustivo, per incendio, ostruzione di sanitari e	Il conduttore sarà responsabile di eventuali deterioramenti o danni (quali, a	Art. 7 – Responsabilità	carico del conduttore.	riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a	Ai sensi dell'art. 1576 Cod. Civ. la Comunità dovrà eseguire tutte le	immobiliare locata o sulle parti dell'edificio di uso comune.	Il conduttore non potrà esporre cartelli o insegne all'esterno dell'unità	Cod. Civ	giorni, derogando espressamente in tal modo a quanto previsto all'art. 1584	indennizzo al conduttore anche qualora gli stessi si protraessero oltre i venti	comune. Per l'esecuzione di tali lavori la Comunità non corrisponderà alcun	all'interno dell'unità immobiliare locata o sulle parti dell'edificio di uso	dalla Comunità, di riparazione, rifacimento, miglioria o ristrutturazione	Il conduttore non potrà opporsi all'esecuzione di lavori, ritenuti necessari	vi rinuncia espressamente sin d'ora.	obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno al conduttore, il quale	l'autorizzazione della Comunità potranno essere da questa ritenute senza	scritto della Comunità. Le modifiche e innovazioni che venissero eseguite con	migliorativa, ai locali e agli impianti esistenti senza il preventivo consenso	Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica o innovazione, anche se	avendo cura di non arrecarvi danno o pregiudizio
pag. 8 di 11	gestione e per il mancato pagamento della penale per il rilascio tardivo	pagamento di canoni di locazione, per il mancato rimborso di spese di	presenti) per responsabilità del conduttore come pure per il mancato	danni arrecati all'unità immobiliare locata (inclusi gli infissi e gli impianti ivi	La garanzia potrà essere utilizzata dalla Comunità a titolo di risarcimento di	contrattuali a carico del conduttore.	a seguito dell'accertamento dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi	Tale garanzia sarà svincolata dalla Comunità, al termine della locazione, solo	euro)	infruttifero di 9.255,00 € (novemiladuecentocinquantacinque virgola zerozero	Comunità chiederà alla conduttrice una fideiussione o un deposito cauzionale	A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali la	Art. 9 — Garanzia	locazione.	della locazione, per farla visitare da soggetti interessati a prenderla in	controlli di propria competenza nonché, nei tre mesi precedenti il termine	dell'osservanza di ogni altro obbligo contrattuale, per effettuare lavori o	immobiliare locata al fine di assicurarsi della sua buona conservazione e	La Comunità, previo accordo con il conduttore, potrà accedere all'unità	Art. 8 – Accesso all'unità immobiliare	fossero o si ritenessero danneggiati in conseguenza di detto utilizzo	reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali	conduttore, pertanto, solleva e rende indenne fin d'ora la Comunità da ogni	Comunità e a terzi in ragione dell'utilizzo dell'unità immobiliare locata. Il	Inoltre, il conduttore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivati alla

pag. 9 di 11	regolieri sono soddisfatti attraverso l'unica forma di utilizzo concretamente	particolare quali appartamenti e strutture commerciali o ricettive, i diritti dei	immobili e mobili che presentano una destinazione naturale ed economica	Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia che in relazione ai propri beni	Ai sensi della L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dei beni di uso civico", la	Art. 12 – Uso civico	informato in ordine alle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare.	in data 16 ottobre 2020. Il conduttore, pertanto, si dichiara pienamente	relativo all'unità immobiliare locata, predisposto dal dott.arch. Paolo Bertolini	consegna al conduttore una copia dell'attestato di prestazione energetica	Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 192/2005, la Comunità, come sopra rappresentata,	Art. 11 – Attestato di prestazione energetica	per le imposte di registro e di bollo.	Il conduttore si impegna a rimborsare alla Comunità le spese a proprio carico	quattro anni.	pagamento dell'imposta di registro in un'unica soluzione per il periodo di	La registrazione del presente contratto avverrà a cura della Comunità, con	parti mentre l'imposta di bollo sarà a totale carico del conduttore	L'imposta di registro relativa al presente contratto sarà suddivisa a metà tra le	Art. 10 – Spese contrattuali e registrazione	potrà valersi la Comunità.	costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui	della Comunità. La mancata ricostituzione entro il termine sopra indicato	integralmente ricostituita dal conduttore entro quindici giorni dalla richiesta	In caso di utilizzo della garanzia, totale o parziale, questa dovrà essere
pag. 10 di 11	Comunità delle Regole di Spinale e Manez II conduttore	Letto, confermato e sottoscritto		nel Codice Civile, in quanto applicabili, nonché agli usi e consuetudini locali.	riferimento alle disposizioni contenute nella L. 392/1978, nella L. 431/1998 e	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno		propria residenza, sopra indicata, o via e-mail all'indirizzo	> per il conduttore: con raccomandata con avviso di ricevimento presso la	info@regolespinalemanez.it;	regolespinalemanez@pec.it o via e-mail all'indirizzo	propria sede legale, sopra indicata, a mezzo p.e.c. all'indirizzo	> per la Comunità: con raccomandata con avviso di ricevimento presso la	al presente contratto con le modalità e agli indirizzi di seguito indicati:	Le parti dichiarano di voler ricevere tutte le reciproche comunicazioni relative	foro di Trento	Per qualunque controversia relativa al presente contratto sarà competente il	Art. 13 – Disposizioni finali	Trento, di data 19 luglio 1999, agli atti della Comunità prot. 931/1999). ———	locata (in tal senso si richiama il parere dell'avv. Stefano Ravelli, con studio a	uso civico gravante detti immobili, tra i quali rientra l'unità immobiliare	risulta necessaria l'attivazione della procedura di sospensione del vincolo di	destinare a favore dei regolieri stessi: sulla base di tale considerazione, non	temporanea concessione in uso a terzi al fine di ricavarne proventi da	praticabile per detti beni, ossia non l'utilizzo collettivo tradizionale ma la loro

																,	
pag. 11 di 11									Il Presidente sig. Luca Cerana sig. Mauro Botti	Comunità delle Regole di Spinale e Manez Il conduttore	Garanzia".	"Art. 6 - Innovazioni e manutenzioni", "Art. 7 - Responsabilità", "Art. 9 -	Oggetto", "Art. 4 - Ritardi nei pagamenti", "Art. 5 - Destinazione d'uso",	specificamente le seguenti disposizioni del presente contratto: "Art. 1	Ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ. le parti dichiarano di approvare	Il Presidente – sig. Luca Cerana sig. Mauro Botti	

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Luca Cerana

Il membro anziano Alberto Giovanella Il Segretario Giuseppe Steffin

dott. Giuseppe Ş



## ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

- 1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 05.11.2020**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- 2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 10.11.2020 al 20.11.2020**.